

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4530 di Martedì 03 settembre 2019

End of waste: il decreto sui prodotti assorbenti per la persona

I criteri specifici in base ai quali i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto.

E' stato pubblicato il decreto che definisce i criteri specifici in base ai quali i materiali derivanti dal recupero dei **prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto** e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP (poliacrilato di sodio proveniente dal trattamento di PAP) ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP.

Tali materiali devono essere conformi ai requisiti tecnici generali definiti nell'allegato 1 (rifiuti ammessi, controlli in ingresso, prescrizioni relative al processo di recupero, criteri sanitari, piani di controllo) e ai rispettivi requisiti tecnici specifici definiti negli allegati 2 (per le plastiche eterogenee a base di poliolefine), 3 (per il SAP) e 4 (per la cellulosa).

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo definito nell'allegato 6.

Nell'allegato 5 sono descritti per ciascun materiale che cessa di essere rifiuto (plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP, cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP) gli scopi specifici per cui sono utilizzabili, nonché le limitazioni all'utilizzo.

Il decreto è **entrato in vigore il 23 luglio 2019** e i produttori (ossia i gestori di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti) **devono aggiornare le proprie comunicazioni** (art. 216 Tu ambiente) **o autorizzazioni** (AIA) **entro il prossimo 20 novembre** (120 giorni dall'entrata in vigore del nuovo DM).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Aspetti generali

Nel DM sono riportati i criteri per permettere la classificazione come "materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto" dei componenti ottenuti dal trattamento e dalla separazione dei prodotti assorbenti

per la persona (d'ora in poi indicati come PAP).

I vari criteri da rispettare sono riferiti ai lotti, cioè ai quantitativi di materiali prodotti trimestralmente o comunque derivanti dal trattamento di un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP.

I materiali ottenuti devono rispettare i requisiti tecnici generali riportati nell'allegato 1 ed i requisiti specifici riportati negli allegati 2, 3 e 4.

Questi materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi specifici riportati nell'allegato 5.

Il rispetto di questi criteri è dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva di conformità, relativa ad ogni lotto, da inviare all'ARPA ed all'Autorità competente al rilascio del titolo in base al quale opera l'impianto (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, autorizzazione o comunicazione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.152/06) tramite una delle seguenti modalità alternative:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- documento firmato digitalmente;
- tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi ? CNS o carta d'identità elettronica;
- invio del documento unitamente a copia del documento d'identità;
- tramite PEC.

Copia di questa dichiarazione dev'essere inoltre conservata, eventualmente anche in formato elettronico, presso l'impianto di trattamento o la sede legale dell'impresa che effettua il trattamento dei rifiuti (indicata nel DM come "produttore").

Il produttore deve inoltre conservare per 5 anni, con modalità atte a garantirne la non alterazione, un campione di ogni lotto di materiale prodotto. Questa conservazione può non essere richiesta alle imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001: in questo caso occorre comunque predisporre documentazione attestante il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, della normativa ambientale, delle eventuali prescrizioni autorizzative e deve infine prevedere la revisione ed il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Entro il 20/11/2019, i produttori devono inviare un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.206 del D.Lgs. 152/06 o dell'AIA.

Criteri comuni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto

Nell'allegato 1 vengono definiti:

- le modalità di controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le prescrizioni relative al processo di recupero;
- i criteri sanitari da rispettare (microbiologici, chimici, test di cessione e criteri sanitari di altra

natura);

- il piano dei controlli, sia per i rifiuti in ingresso che per i materiali recuperati in uscita dall'impianto di trattamento, compresi i controlli minimi da effettuarsi su ogni lotto di materiale.

Criteri specifici

Negli allegati 2, 3 e 4 sono riportati i criteri specifici che, unitamente a quelli generali, devono essere rispettati, per ogni lotto, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- allegato 2: plastiche eterogenee a base di poliolefine;
- allegato 3: SAP (poliacrilato di sodio);
- allegato 4: cellulosa ad alto e basso contenuto di SAP, cioè con contenuto di SAP rispettivamente inferiore al 40% o al 5%.

Scopi specifici di utilizzo

Nell'allegato 5 sono riportati gli scopi specifici per cui sono utilizzabili i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

- plastiche eterogenee:
 - > manufatti plastici
 - > materiali per il settore automobilistico
 - > produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione

Non è possibile utilizzare queste plastiche per recuperi ambientali o per utilizzi che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito ad uso agricolo;

- SAP:
 - > prodotti assorbenti
 - > produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione;

- cellulosa:
 - > prodotti assorbenti
 - > prodotti cartacei
 - > chemical building blocks
 - > prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP)
 - > prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP)
 - > materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP)

- > materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP)
- > additivi
- > prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP)
- > produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.

L'utilizzo di tutti questi materiali deve rispettare le seguenti normative:

- Regolamento CE 178/2002 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici
- Direttiva 2009/48/CE inerente la sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura
- Regolamento CE 1223/2003 sui prodotti cosmetici
- Regolamento CE 2003/2003 relativo ai concimi.

Interpreta

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 15 maggio 2019, n. 62 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it